



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Rosario Caiazzo	Consigliere
Laura Scalia	Consigliera
Maura Caprioli	Consigliera
Elisabetta Lamarque	Consigliera Rel.

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI Ud.29/09/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11739/2026 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
_____ unitamente agli avvocati _____ e _____
-ricorrente-

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
_____ -controricorrente-

nonché contro

avv. _____ nella sua qualità di curatrice speciale delle minori
_____ e _____
-intimati-

avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste n. 2398/2026
depositato il 21 aprile 2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2026
dalla Consigliera Elisabetta Lamarque.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] e [REDACTED] nate a [REDACTED] rispettivamente il [REDACTED] e il [REDACTED] cittadine italiane, statunitensi e tedesche, sono figlie di [REDACTED] e [REDACTED] sposati nel 2013 e in seguito divorziati.

2. Nel marzo 2024 i genitori hanno sottoscritto un accordo post-matrimoniale (*postnuptial agreement*) nel quale, tra le altre cose, hanno riaffermato il loro impegno reciproco come co-genitori, hanno definito come "abitazione familiare" la casa sita al [REDACTED], a [REDACTED] e hanno previsto "di continuare a far trascorrere alla famiglia le vacanze invernali ed estive con una base in Europa" convenendo, in relazione a tali programmi di viaggio, "di autorizzare il rinnovo dei passaporti per le figlie e per se stessi". Nel novembre dello stesso anno i due genitori hanno poi assunto un accordo verbale (*handshake agreement*), con cui hanno stabilito che quando la signora [REDACTED] e le bambine fossero state "in città" ([REDACTED] il signor [REDACTED] sarebbe venuto a trovarle per un intero giorno feriale scelto di comune accordo e avrebbe a tale scopo avuto accesso per quel giorno "alla residenza delle bambine", così come sarebbe venuto "a stare nella residenza delle figlie" ogni volta in cui la madre avesse deciso di viaggiare, e in quei giorni avrebbe trascorso "almeno un'ora intera da sveglia con le figlie".

3. Nel giugno 2025 la signora [REDACTED] è venuta in Italia, a [REDACTED] con le figlie, informandone il padre e facendo intendere che le avrebbe riportate negli Stati Uniti al più tardi alla fine dell'estate. Nei mesi estivi il signor [REDACTED] ha mantenuto contatti telefonici con le figlie e il 31 agosto 2025 è venuto a trovarle in Italia.

4. Intorno alla metà di settembre 2025 la signora [REDACTED] ha manifestato l'intenzione di non riportare le figlie negli Stati Uniti; il 22 settembre il signor [REDACTED] ha presentato istanza all'Autorità centrale degli



Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980; il 24 settembre la signora [REDACTED] ha sporto denuncia nei confronti del signor [REDACTED] per asserita condotta maltrattante in danno delle figlie durante l'ultima sua visita in Italia, ma il relativo procedimento è stato archiviato su richiesta del PM nel novembre del 2025. Nello stesso mese di novembre, il signor [REDACTED] ha proposto ricorso al Tribunale per i minorenni di Trieste per sottrazione internazionale di minori. Il 15 gennaio 2026 il Tribunale per i minorenni di Trieste ha respinto la richiesta di rimpatrio immediato e ha disposto approfondimenti istruttori. Il 23 febbraio il servizio sociale del comune di [REDACTED] ha depositato la sua relazione; il 24 febbraio la signora [REDACTED] ha denunciato il signor [REDACTED] per calunnia; il 15 aprile è stata depositata la relazione della neuropsichiatria del territorio. All'udienza del 31 marzo 2026 [REDACTED] e [REDACTED] sono state ascoltate dal Tribunale. All'udienza del 20 aprile 2026 la curatrice speciale delle minori ha chiesto il rigetto della domanda di rimpatrio; il giorno successivo il Pubblico Ministero ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

5. Con decreto n. 2398/2026, pubblicato il 30 aprile 2026, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha accolto la domanda del signor [REDACTED] e ha ordinato il rientro immediato di [REDACTED] e [REDACTED] negli Stati Uniti d'America, prevedendo un percorso preparatorio per evitare/limitare il possibile disagio delle due minori con il coinvolgimento, oltre che di entrambi i genitori, dei servizi sociali e della neuropsichiatria italiani e dei corrispondenti servizi statunitensi territorialmente competenti.

6. Alla data della discussione del presente ricorso da parte di questo Collegio l'ordine di rientro non risulta ancora eseguito. La memoria depositata nel giudizio per cassazione dal signor [REDACTED] in data 18 settembre 2026 informa tuttavia che il percorso di rimpatrio risulta oggi pienamente attivato, e che il rientro delle minori in [REDACTED] è già oggetto di interlocuzione tra le parti, con l'ausilio di un coordinatore genitoriale, e i



servizi coinvolti, e che il rientro dovrebbe avvenire nell'arco di poche settimane.

7. Nei confronti del decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste ha proposto ricorso per cassazione la signora [REDACTED] affidandosi a cinque motivi. Si è costituito con controricorso il signor [REDACTED]. Entrambi hanno depositato memoria. Non si sono costituite le altre parti intime.

A seguito di istanza di sollecita fissazione depositata nell'interesse della ricorrente, con provvedimento del 29 luglio 2026 la Presidente titolare della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, rilevate le particolari ragioni di urgenza che rendono necessaria la trattazione in via prioritaria del ricorso, ha disposto l'abbreviazione del termine per la comunicazione dell'udienza, fissata nella data odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 3, lettera a), secondo periodo (in punto "residenza abituale" del minore) e dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1980 (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.).

La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia individuato la residenza abituale delle minori a [REDACTED] in [REDACTED] sulla base di una valutazione in astratto, fondata su elementi formali, quali gli accordi intercorsi tra gli ex coniugi, la proprietà o la condizione degli immobili e il certificato vaccinale, mentre la Convenzione dell'Aja avrebbe richiesto di individuare la loro residenza abituale sulla base di elementi concreti, quali la durata e la regolarità del soggiorno, la cittadinanza, le conoscenze linguistiche, il luogo e le condizioni di frequenza scolastica e, soprattutto, nel caso specifico, le relazioni familiari e sociali. Elementi, questi, che se valorizzati avrebbero dovuto, secondo la ricorrente, portare a riconoscere il luogo di residenza abituale delle minori in Italia.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 3,



lettera a), primo periodo (in punto "violazione dei diritti di custodia"), lettera b) (in punto "se tali diritti vengono effettivamente esercitati") e dell'art. 13, lettera a), della Convenzione dell'Aja del 1980 (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.).

Secondo la ricorrente, il Tribunale, sulla base della Convenzione dell'Aja, avrebbe dovuto verificare in concreto, e non in astratto sulla base del titolo giuridico, che al momento della denunciata sottrazione internazionale delle minori il richiedente il rimpatrio esercitasse effettivamente, in modo continuo e non saltuario, il suo diritto di affidamento con il supporto finanziario e la partecipazione all'educazione e alla cura della salute e della vita quotidiana delle figlie.

Il terzo motivo di ricorso riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 13, lettera b), della Convenzione dell'Aja del 1980 e motivazione apparente (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.).

Secondo la ricorrente, dal provvedimento impugnato risulta omesso qualsiasi approfondimento istruttorio circa i pericoli psichici o fisici o la situazione intollerabile a cui sarebbero esposte le minori in caso di rientro a [REDACTED] laddove sarebbe comprovata in atti una condotta negligente ed abusante del padre verso le minori.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 1980, dell'art. 315-bis c.c., nonché del settimo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite del 1959, dell'art. 3, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989, dell'art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che motivazione apparente (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.).



Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato in quanto pervenuto a una soluzione difforme da quella espressa dalle due minori, nonostante la loro comprovata maturità e capacità di discernimento.

Il quinto motivo di ricorso riguarda l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.).

I fatti ritenuti decisivi di cui il ricorso lamenta l'omesso esame da parte del provvedimento impugnato riguardano l'accertamento da un lato della residenza abituale ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980 e, dall'altro lato, della causa ostativa al rimpatrio ex art. 13, lettera b), della medesima Convenzione.

2. Prima di esaminare i motivi di ricorso, è opportuno delineare brevemente la cornice normativa di riferimento.

Innanzitutto, si deve ricordare ci troviamo nell'ambito di un tipo di procedimento assolutamente peculiare nel quadro dei procedimenti minorili, in quanto si tratta di un giudizio che non ha a oggetto tutti gli aspetti della vita della persona del minore di età, ma riguarda l'unica, limitata, questione del ritorno del minore che si ritiene essere stato illecitamente sottratto da uno dei due genitori.

Nell'attuale giudizio, dunque, si discute soltanto dell'ordine giudiziale di ritorno negli Stati Uniti delle due sorelle, mentre restano completamente estranee, e dunque impregiudicate, tutte le altre decisioni fondamentali per la loro vita, quali quelle relative al loro affidamento, al loro collocamento presso l'uno o l'altro genitore o al luogo dove fissare, in futuro, la loro residenza.

3. In base all'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, applicabile nel caso in esame, perché si abbia illecita sottrazione di un minore devono ricorrere tre presupposti oggettivi: 1) l'allontanamento del minore dalla residenza abituale da parte di uno dei genitori; 2) il trasferimento o il mancato rientro senza il consenso dell'altro genitore; 3) la titolarità e



l'esercizio effettivo dei diritti di affidamento da parte di chi denuncia l'avvenuta sottrazione. In base all'art. 13 della stessa Convenzione, la parte che si oppone al rientro può provare che non ricorrono le condizioni indicate (così da ultima Cass., sent. n. 2416 del 2026 e pronunce ivi richiamate) ma, ove sia stata accertata la sussistenza di tali presupposti, la domanda di rimpatrio può essere respinta solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dall'art. 13 della medesima Convenzione.

Quanto alle circostanze ostative di cui al c. 1 dell'art. 13, e cioè, "a - che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b - che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile", per giurisprudenza costante di questa Corte la loro ricorrenza costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità (tra le molte Cass., ord. n. 4792 del 2020).

Inoltre, la giurisprudenza costante di legittimità è nel senso che nella valutazione della portata della circostanza ostativa di cui alla lettera b, il giudice deve attenersi a un criterio di rigorosa interpretazione, e non può quindi dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado richiesto dalla norma convenzionale del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore (tra le altre, Cass., sent. n. 26382 del 2024 e Cass., sentt. n. 12035 e n. 25974 del 2025). In questo senso, ad esempio, già Cass., sez. un., sent. n. 9501 del 1998 ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sul rientro di due minori, affidati provvisoriamente alla madre e residenti all'estero, condotti in altro Paese dal padre per una vacanza e non riconsegnati alla scadenza stabilita alla madre, il lunghissimo periodo di



tempo trascorso e il loro stabile inserimento nell'ambiente del genitore autore della sottrazione.

Ulteriore possibile condizione ostativa all'ordine di ritorno è infine, ai sensi del c. 2 del medesimo art. 13 della Convenzione, la circostanza "che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere". Su questa circostanza ci si sofferma più avanti, nei parr. 5 ss.

4. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili perché, nonostante si tratti di censure formulate in modo suggestivo e apparentemente ben ancorato ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., in realtà si risolvono tutte nella richiesta, rivolta a questa Corte, di riesaminare la decisione impugnata che ha dato coerente applicazione ai principi prima indicati senza incorrere in violazione di legge ed ha preso in esame i numerosi dati di fatto che il giudice del merito non solo ha già selezionato, in modo insindacabile in questa sede, ai fini della formazione del suo convincimento, ma ha anche ponderato in modo coerente alla luce delle norme di riferimento.

Nell'ambito del giudizio di cassazione, infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è possibile riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così, tra le molte, Cass., sez. lav., ord. n. 21267 del 2026, così come Cass., ord. n. 4012 del 2026 e pronunce ivi richiamate).

La ricorrente, invece, con i motivi ora richiamati non fa altro che mettere in dubbio le conclusioni a cui giunge il decreto impugnato circa l'esistenza dei presupposti della sottrazione internazionale, e in particolare circa l'individuazione della residenza abituale delle minori, e l'effettivo esercizio



da parte del padre del diritto di affidamento (artt. 3 e 4 della Convenzione dell'Aja del 1980), da un lato, e, dall'altro lato, circa uno dei motivi ostativi al ritorno delle minori negli Stati Uniti (art. 13, c. 1, lett. b, della Convenzione stessa: "che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile").

5. Il quarto motivo di ricorso, relativo al valore da attribuire alla "marcata preferenza di rimanere a vivere in Italia a [REDACTED] e di non voler rientrare a [REDACTED] dal padre", espressa da entrambe le minori all'udienza del 31 marzo 2026 (p. 10 del decreto), è invece fondato nei termini di cui ora si dirà.

6. La ricorrente sostiene che il Tribunale, nel concludere nel senso della "irrilevanza" dell'opposizione delle due sorelle al ritorno negli Stati Uniti, avrebbe violato l'art. 13, c. 2, della Convenzione dell'Aja e numerose altre previsioni normative.

L'intero punto b) del decreto impugnato, intitolato appunto "sull'irrilevanza dell'opposizione delle minori", prende in esame la volontà manifestata dalle due sorelle di non rientrare negli Stati Uniti e conclude che non possa assumere valore decisivo ai fini della decisione.

Secondo il decreto, l'avversione manifestata dalle bambine nei confronti del padre non sembrerebbe il risultato di un autonomo processo di autodeterminazione, né sarebbe riconducibile a comportamenti gravemente inadeguati del signor [REDACTED] bensì sarebbe conseguenza della forte conflittualità insorta tra i genitori a causa delle iniziative assunte dalla signora [REDACTED] dopo il settembre 2025. Le minori, trovandosi ella condizione di dover scegliere tra i due genitori, non avrebbero potuto fare altro che orientarsi verso la madre, presso la quale avevano trascorso gli ultimi mesi.

A sostegno di tale conclusione il Tribunale richiama la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale a



carico del signor [REDACTED] nella quale si evidenzia come le dichiarazioni delle minori fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelle rese dalla madre e dai familiari materni e come le paure espresse dalle bambine riflettessero soprattutto il timore di essere riportate negli Stati Uniti. Analoga lettura emergerebbe dalle relazioni dei Servizi sociali e della Neuropsichiatria infantile, che collegano il disagio delle minori alle dinamiche conflittuali della separazione e ai procedimenti giudiziari in corso.

Il decreto attribuisce inoltre rilievo alla giovane età di [REDACTED] e [REDACTED] entrambe infra-dodicenni, ritenendo che tale circostanza le avrebbe rese particolarmente esposte al condizionamento del genitore presso il quale hanno vissuto dall'estate del 2025, ossia la signora [REDACTED]

Viene poi sottolineato che durante l'audizione le minori non sarebbero state in grado di descrivere in modo concreto e circostanziato i comportamenti aggressivi attribuiti al padre. Il Tribunale interpreta i fatti riferiti come rimproveri e sgridate energiche, reputandoli compatibili con il legittimo esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor [REDACTED]

Il decreto evidenzia altresì la sproporzione tra il litigio verificatosi il 1° settembre 2025 e la radicale decisione delle minori di non voler più incontrare il padre. Tale reazione viene ritenuta incoerente con il rapporto affettivo precedentemente esistente, considerato che le stesse avevano riferito di attendere con piacere gli incontri con lui e di apprezzare il tempo trascorso insieme.

Infine, il Tribunale osserva che attribuire efficacia decisiva alla volontà espressa dalle minori significherebbe riconoscere loro il potere di determinare autonomamente tempi e modalità dei rapporti con i genitori, potere che appartiene invece ai titolari della responsabilità genitoriale e, in caso di conflitto, all'autorità giudiziaria. Aggiunge inoltre che il mancato



rientro finirebbe per legittimare la condotta della signora [REDACTED] che ritiene finalizzata a estromettere il signor [REDACTED] dalla vita delle figlie.

Per tutte queste ragioni, il decreto impugnato conclude nel senso che la volontà manifestata da [REDACTED] e [REDACTED] non sarebbe idonea a impedire l'adozione dell'ordine di rientro negli Stati Uniti, pur potendo essere valutata nel successivo giudizio di separazione ai fini del loro collocamento.

7. Il decreto viola il disposto dell'art. 13, c. 2, della Convenzione dell'Aja, secondo cui l'autorità giudiziaria "può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere".

Sul tema del rispetto della volontà delle minori la ricorrente invoca altre previsioni normative che certamente possono concorrere ad avvalorare l'interpretazione di tale disposto normativo.

È tuttavia opportuno precisare che alcune di esse non possono essere considerate ai fini dell'applicazione dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

In particolare, non valgono né il richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite del 1959, che non è documento dotato di valore giuridico, né l'invocazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inapplicabile al caso di specie dato che nel presente giudizio non si discute dell'attuazione del diritto dell'Unione europea (art. 51 della Carta stessa).

8. Quanto al disposto dell'art. 13, c. 2, della Convenzione dell'Aja, alcuni precedenti di legittimità sono utili per orientarne l'applicazione nel caso attuale nel quale, rammentando che le due sorelle sono nate la prima, [REDACTED] il 22 maggio 2014 e la seconda, [REDACTED] il 20 giugno 2016.

Una non recentissima sentenza delle sezioni unite offre ancora oggi la cornice di principio all'interno della quale il giudice deve muoversi per



scegliere quale rilievo assegnare al rifiuto di fare ritorno alla residenza abituale manifestato da un minore illecitamente sottratto.

Affermano le sezioni unite che, in considerazione della sempre maggiore rilevanza che l'ascolto, come diritto inviolabile del minore, ha assunto tanto nel nostro ordinamento quanto in ambito internazionale, nel caso che un minore sia in grado di esprimere la propria volontà, e cioè quando il giudice gli ha riconosciuto piena capacità di discernimento, non residuano ormai spazi per assegnare all'ascolto una sussidiaria funzione meramente cognitiva (Cass., sez. un., sent. n. 5237 del 2014). Il giudice, concludono le stesse sezioni unite, non può quindi sottrarsi al compito di tener conto della netta volontà del minore contraria al rientro, e questo non perché dalla manifestazione della volontà del minore di rimanere nel luogo di rifugio debba desumersi che nel luogo della sua abituale residenza lo attenda una situazione di pericolo, ma proprio perché il rifiuto di rientrare potrebbe essere davvero, nel singolo caso concreto, "esplicitazione delle [sue] aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione" (ancora Cass., sez. un., sent. n. 5237 del 2014; analogamente Cass., ord. n. 21055 del 2022, e numerose altre pronunce sottolineano la necessità di dare "dignità e rilievo giuridico" alle "determinazioni" del minore e alle sue "scelte" ove espresse con discernimento e ritengono che "l'opinione del minore è sicuramente funzionale al perseguimento del suo stesso interesse").

Muovendosi all'interno della cornice ora delineata, la giurisprudenza di legittimità ha offerto poi alcune indicazioni interpretative, di cui il decreto impugnato non ha tenuto conto ma che invece questa Corte ritiene necessario seguire nel caso di specie.

In primo luogo, si è precisato che l'univoca manifestazione di volontà contraria al ritorno espressa in sede di audizione da un minore di età prossima a quella in cui si presume la capacità di discernimento non può essere disattesa dal giudice senza un autonomo approfondimento istruttorio



(Cass., sent. n. 18846 del 2016). Il necessario accertamento giudiziale "ha una triplice natura: il discernimento del minore che deve precedere l'ascolto sul merito; l'accertamento dell'opposizione del minore; l'esistenza di ragioni diverse (quali, in particolare, le caratteristiche del genitore che ha materialmente eseguito la sottrazione) che giustifichino il rientro nonostante il rifiuto" (così sempre Cass., sent. n. 18846 del 2016 e poi Cass., ord. n. 21055 del 2022).

Ne deriva che il giudice, di fronte a un minore dotato di capacità di discernimento che dimostra chiaramente la propria opposizione al rientro, non può opporre una valutazione della situazione alternativa a quella manifestata dal diretto interessato senza un approfondimento istruttorio successivo all'audizione incentrato sulla verifica delle sue affermazioni.

In proposito, questa Corte ripete che "l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla l. n. 64 del 1994, impone al giudice, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore" (Cass., ord. n. 21055 del 2022, Cass., ord. n. 8229 del 2023, Cass., ord. n. 24883 del 2024, Cass., sent. n. 25974 del 2025, ma anche, in precedenza, Cass., ord. n. 9767 del 2019).

E, ancora, secondo questa Corte, di fronte alla volontà di non rientro espressa dal minore capace di discernimento, il giudice deve sempre misurarsi con le peculiarità del caso concreto e con il principio del miglior interesse del minore "il quale, a determinate condizioni, può anche superare la contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, non sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo



equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice di adeguata motivazione, all'esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo" (Cass., ord. n. 8229 del 2023).

In secondo luogo, la "chiara, motivata, non generica, opposizione al ritorno" manifestata dal minore "non può essere posta nel nulla, per mero sospetto - non suffragato da elementi concreti - di una manipolazione" da parte del genitore che si è reso colpevole della sottrazione (Cass., ord. n. 24883 del 2024).

10. Il decreto impugnato non ha dato retta applicazione all'art.13, comma 2, della Convenzione dell'Aja e non rispetta le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità ora ricordata.

In particolare, il Tribunale pur avendo acclarato che entrambe le minori in sede di audizione hanno espresso «la marcata preferenza di rimanere a vivere in Italia a [REDACTED] e di non voler rientrare a [REDACTED] dal padre» non ha chiarito, come espressamente richiede l'art.13, comma 2, se abbia ritenuto o meno ed in che misura che le minori avessero «raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere» e ciò costituisce la condizione normativamente richiesta affinché possa o meno tenersi conto del parere espresso dal minore.

In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quinto.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato e la causa va rinviata al Tribunale per i minorenni di Trieste in diversa composizione, il quale in sede di rinvio, alla luce dei principi prima ricordati, dovrà «valutare, con una nuova audizione delle interessate, da fissarsi in tempi molto brevi, e compiendo nuovi e ulteriori accertamenti istruttori: se le due sorelle minorenni abbiano raggiunto un grado di maturità tale da comprendere la situazione in cui si trovano e le possibili conseguenze del loro rifiuto di tornare negli Stati Uniti; se la loro opposizione al ritorno negli Stati Uniti persista ancora oggi; se tale volontà di non ritorno sia reale, genuina e



fondata su motivazioni concrete e verificabili; se tali motivazioni rispondano a dati oggettivi verificati dal Tribunale; se non si ravvisino elementi che smentiscano o l'autonomia della loro determinazione oppure i fatti sulla cui base le due minori fondano la loro autonoma determinazione, tendo conto del superiore interesse delle minori».

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale per i minorenni di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità delle parti e degli altri soggetti indicati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

La Presidente

Laura Tricomi

